

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (2408)	411
PRESIDENTE	411, 413, 414, 416, 418 420, 421, 424, 425, 426, 427
ANSELMI TINA, <i>Ministro della sanità</i>	416, 417 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 427
ARMELLA	426
CARLONI MARIA TERESA	413, 417, 420
FORNI	420
GASCO	419, 427
GIOVANARDI	413, 417, 420, 421, 424
MARRAFFINI	420, 424
PALOPOLI	425
SAVINO, <i>Relatore</i>	412, 416, 417, 418, 419, 420 421, 423, 424, 425, 426, 427
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	428

La seduta comincia alle 11,25.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (2408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione

delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della seduta del 26 novembre 1978 l'onorevole Ines Boffardi svolse la relazione al disegno di legge oggi al nostro esame. L'onorevole Savino, che la sostituisce nell'incarico di relatore, ha facoltà di illustrare le integrazioni che egli intende, per l'appunto, fare a quella.

SAVINO, *Relatore*. Desidero soltanto svolgere poche considerazioni per ricordare ai colleghi l'argomento oggi sottoposto alla nostra valutazione.

Con il disegno di legge n. 2408 il Governo ha dato esecuzione alla direttiva dell'11 dicembre 1973 del Consiglio della Comunità economica relativa al « Ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della CEE il 27 dicembre 1973.

Come precisato nella relazione al disegno di legge, il ritardo nell'applicazione della direttiva CEE è conseguente all'*iter* amministrativo inizialmente previsto, in base al quale si riteneva possibile dare esecuzione alla direttiva con decreto del Presidente della Repubblica, avvalendosi della delega in cui all'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ».

Invero, tale procedura avrebbe consentito di dare esecuzione alla normativa comunitaria nei termini previsti dalla direttiva medesima, essendosi le amministrazioni competenti espresse favorevolmente fin dall'ottobre 1976. Tuttavia, il Consiglio di Stato, non ha condiviso la possibilità del recepimento della direttiva con atto regolamentare — in base alla legge n. 283 del 1962 — per cui si è resa necessaria la stesura di un provvedimento legislativo.

Questo è il motivo della ritardata approvazione della direttiva la cui applicazione è ora urgente, tenuto conto del fatto che i termini sono scaduti anche per

quelle disposizioni applicabili entro cinque anni (come, per esempio, previsto dall'articolo 8 della direttiva) a decorrere dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea.

Peraltro proprio in relazione a tale sopravvenuta difficoltà dell'*iter* amministrativo ed all'indispensabile tempo per la approvazione parlamentare, è ora necessario integrare la proposta del Governo con norme di carattere transitorio, per disciplinare il passaggio dall'attuale situazione a quella futura, per le disposizioni innovative rispetto alla normativa vigente che, come è noto, è quella di carattere generale prevista dalla già citata legge n. 283 e successive modificazioni.

Infatti, uno dei problemi principali che comporterà per il commercio dello zucchero l'applicazione del disegno di legge in discussione sarà costituito dall'obbligo di commercializzare lo zucchero medesimo in confezioni (fino a 5 chilogrammi) solo a peso netto (articolo 6 del disegno di legge). Attualmente, la legislazione, per altro in corso di revisione sul piano generale tramite il disegno di legge all'esame del Senato (atto n. 1366 recante il titolo « Vendita a peso netto delle merci »), consente di confezionare e commercializzare contenitori sia a peso lordo, sia a peso netto.

Il confezionamento dello zucchero a peso lordo si presta, come in effetti si è già verificato da tempo, ad abusi da parte dei confezionatori i quali confezionano, in particolari pacchi da un chilogrammo, con cartoncino che a volte supera anche i 40 grammi (corrispondenti al 4 per cento di tara) consentiti dalla normativa sui prezzi.

L'Italia è l'unico paese in Europa che ancora consente la vendita a peso lordo dello zucchero in contenitori acquistati dal consumatore non a peso ma ad unità di confezionamento. L'attuale stato delle cose, oltre che danneggiare il consumatore, il quale viene tratto in inganno da un prezzo più basso applicato alle confezioni a peso lordo, determina anche una distorsione della concorrenza in quanto coloro che confezionano a peso netto si tro-

vano a dover competere con prezzi solo apparentemente più convenienti per il consumatore.

A tale inconveniente si porrà fine con l'entrata in vigore del provvedimento di legge in discussione che, recependo la direttiva comunitaria, oltre a determinare con maggiore chiarezza la classificazione di taluni prodotti dolcificanti, stabilendo le caratteristiche merceologiche chimico-fisiche, prevede anche norme più rigide per quanto concerne la presentazione dei prodotti ai consumatori sia imponendo una più precisa informativa sul prodotto contenuto nelle singole confezioni, sia prescrivendo il peso netto per talune pezzature di più largo consumo, stabilendo, così, una più organica disciplina della produzione e commercio ed una più efficiente tutela del consumatore.

In conclusione, con l'entrata in vigore del disegno di legge in oggetto — sia pure dopo oltre cinque anni dalla emanazione della direttiva CEE — si raggiungerà il risultato di armonizzare la normativa italiana con quella europea; di adeguare la nostra situazione di mercato con quella degli altri paesi della Comunità ed infine, di raggiungere la trasparenza del prezzo e la eliminazione di casi abnormi di pesi-tara (pagata per zucchero) a difesa del consumatore.

Il disegno di legge al nostro esame, tenuto conto delle osservazioni da più parti formulate e in particolare dalle Commissioni che lo hanno preso in considerazione in sede consultiva, richiede alcune rettifiche e precisazioni nel testo dell'articolo. Mi riserverò di illustrarle nel corso dell'esame e nel momento in cui prenderemo in considerazione anche gli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANARDI. Il disegno di legge al nostro esame mira a risolvere un problema particolarmente importante soprattutto nel suo aspetto commerciale, dal momento che con esso si vuole anche sanare una ingiustizia perpetrata a danno dei

consumatori, costretti ad acquistare lo zucchero a peso lordo, confezionato in pacchi da un chilo, con una tara di circa il tre, quattro per cento.

Notevole è il ritardo con il quale si giunge a prendere in considerazione, per risolverlo, questo problema. Vi è stato il tentativo — causa appunto del ritardo — di recepire la direttiva per via amministrativa. Dobbiamo quindi ora procedere rapidamente, con legge, alla sua attuazione.

Entrerò nel merito dei singoli articoli al momento del loro esame.

CARLONI MARIA TERESA. Credo che fosse ora di adeguare la nostra normativa alla direttiva comunitaria del 1973, perché disposizioni legislative e regolamentari così differenti nei vari paesi ostacolano la libera circolazione di alcuni tipi di zucchero e attuano condizioni di concorrenza ineguali. Il buon funzionamento del mercato presuppone che vi sia una normativa comune per le diverse qualità di zucchero e, giustamente, tale regolamentazione è stata estesa allo sciroppo di glucosio e al destrosio, prodotti che vengono utilizzati come sostitutivi del saccarosio.

Opportunamente il disegno di legge non utilizza le proroghe di tre e cinque anni previste dagli articoli 4 e 5 della direttiva per quanto riguarda il contenuto di anidride solforosa nello sciroppo di glucosio, nello sciroppo di glucosio disidratato e nei prodotti commercializzati nel territorio nazionale. Ma tornerò su questa questione più specificamente al momento dell'esame dei singoli articoli del provvedimento.

Credo che l'aspetto che ci interessa particolarmente, come Commissione sanità, sia proprio costituito dal contenuto di anidride solforosa. Si deve molto alle pressioni italiane se lo stesso *codex alimentarius* stabilisce in 15 milligrammi per chilogrammo la quantità massima di anidride solforosa nello zucchero, tollerando una presenza di 20 milligrammi per chilogrammo per lo sciroppo di glucosio e lo sciroppo di glucosio disidratato, in quanto questi prodotti vengono usati nel-

l'industria dolciaria e il calore cui sono sottoposti produce una volatilizzazione di parte dell'anidride solforosa, per cui il consumatore ne assorbe una minima quantità. Questa sostanza è usata per la conservazione di numerosi prodotti alimentari, in quanto blocca lo sviluppo dei microbi, o per la fabbricazione di questi prodotti (nel caso dello zucchero consente soprattutto l'imbianchimento o l'azzurraggio che non sono necessari né dal punto di vista tecnologico né da quello economico). L'anidride solforosa produce gastriti e forme di irritazione del tratto intestinale e provoca la distruzione della vitamina B1. L'organizzazione mondiale della sanità e la FAO indicano il quantitativo tollerabile di assunzione di anidride solforosa in 0,35-1,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo. Faccio presente, per inciso, che il vino bianco, specialmente quello francese, ne contiene fino a 150 milligrammi per litro.

Concludendo, concordiamo sostanzialmente con la direttiva comunitaria e sul fatto che si vada finalmente a stabilire la commercializzazione di confezioni a peso netto e non più lordo, con danno economico per il consumatore.

Ci riserviamo, in sede di discussione dei singoli articoli, di avanzare alcune nostre critiche sugli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Ai sensi della presente legge si intende per:

1) Zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,5°;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10 per cento in peso;

c) perdita dell'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

2) Zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) polarizzazione almeno 99,7°;

b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040 per cento in peso;

c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

3) Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2 lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, né:

4 per il tipo di colore;

6 per il contenuto di ceneri;

3 per la colorazione della soluzione;

4) Zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destroroso: $1,0 \pm 0,2$) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 per cento in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);

e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

5) Zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1,0 \pm 0,1$) più del 3 per cento ed al massimo 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

6) Sciroppo di zucchero invertito, la soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 62 per cento in peso;

b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: $1,0 \pm 0,1$) superiore al 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

7) Sciroppo di glucosio, la sostanza acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da

fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/kg;

8) Sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/kg;

9) Destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;

10) Destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

b) sostanza secca almeno 98,0 per cento in peso;

c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg.

Chiunque produce o pone in commercio zucchero con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

Il relatore, onorevole Savino, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, punto 7), sostituire le parole: la sostanza acquosa, con le parole: la soluzione acquosa.

Al secondo comma, sostituire la parola: zucchero, con le parole: i prodotti indicati dal presente articolo.

SAVINO, *Relatore*. Il primo emendamento tende a correggere un evidente errore di trascrizione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce le sanzioni; tenuto conto di quanto osservato dalla Commissione giustizia, si ritiene di confermare la misura della pena proposta dal Governo, trattandosi di infrazione particolarmente grave, in quanto la violazione concerne il non rispetto delle caratteristiche di composizione del prodotto che si può concretizzare in una vera e propria frode commerciale. L'emendamento presentato a tale comma tende ad evitare che l'applicazione della sanzione possa essere limitata ai soli prodotti indicati con il termine « zucchero », in contrasto con le finalità del provvedimento.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Savino al punto 7) del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Savino al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

I prodotti indicati nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Le denominazioni di cui all'articolo 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2 che può essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine « zucchero » senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti.

Alle denominazioni di cui all'articolo 1, punti 2 e 3, è consentita l'aggiunta del termine « semolato ».

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista nell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'onorevole Savino ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma inserire il seguente: « È altresì consentito far seguire

alla denominazione prevista il termine "extrafino" per prodotti aventi contenuto in ceneri non inferiore a 0,004 per cento da determinare per via conduttimetrica, nonché denominazioni relative alla forma di presentazione del prodotto e di confezionamento ».

Al quarto comma, sostituire le parole: « prevista nell'ultimo comma dell'articolo 1 », *con le parole:* « del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire un milione ».

SAVINO, *Relatore*. Il terzo comma dell'articolo 3, in conformità all'articolo 9 della direttiva comunitaria, prevede l'aggiunta del termine « semolato » ai prodotti indicati ai punti 1), 2) e 3), tenendo conto di questa denominazione commerciale, consuetudinaria per il nostro paese, che si riferisce peraltro ad una caratteristica visiva del prodotto consistente in cristalli molto fini.

Non si tiene conto di altre denominazioni di uso corrente o previste da provvedimenti amministrativi (come per esempio lo zucchero extrafino) o relative alla forma di presentazione del prodotto (granella, quadretti, pilè) e di confezionamento (astucci, pacchi, bustine).

Sembra evidente che tali denominazioni, sia commerciali che riprese da provvedimenti amministrativi, poiché specificano meglio i prodotti, e quindi informano e non traggono in inganno il consumatore, possono essere liberamente indicate sui contenitori dei prodotti medesimi.

Tuttavia, ad evitare equivoci interpretativi e per rendere possibilmente più chiara la normativa, appare opportuno precisare nel testo del provvedimento di legge che tali denominazioni possono essere usate analogamente alla dizione « semolato ».

Pertanto il relatore propone il completamento del terzo comma, come risulta dall'emendamento già letto dal Presidente. Ricorda inoltre che la denominazione « extrafino » è prevista dal provvedimento CIP che ha stabilito la differenza di prez-

zo per tali prodotti definendone le caratteristiche.

L'altro emendamento da me presentato raccoglie i suggerimenti della Commissione giustizia in quanto si possono prevedere sanzioni amministrative meno gravi rispetto a quelle indicate all'articolo 1, trattandosi in questo caso di una non corretta presentazione commerciale del prodotto, che tuttavia ha le caratteristiche chimico-fisiche minime, previste all'articolo 1.

GIOVANARDI. Sul secondo emendamento presentato dal relatore esprimo parere favorevole. L'altro emendamento, invece, trova dissenziente il mio gruppo in quanto secondo noi è totalmente errato introdurre nella normativa in questione la denominazione « extrafino », che comporterebbe un sostanziale vantaggio per l'industria.

Infatti, si avrebbe un aumento di 6,92 lire al chilogrammo per un totale di 10 miliardi di lire all'anno, che verrebbero quindi sottratte ai consumatori.

Del resto su questo argomento esiste già una vertenza in sede CEE; non vedo quindi perché si debba, con la modifica proposta, fare un « regalo » all'industria saccarifera, già trattata molto bene, che gode già di un rimborso CEE di 2.807 lire al chilogrammo, più un altro rimborso ad integrazione di interessi passivi di 1.256 lire al chilogrammo, per un totale di 60 miliardi di lire.

CARLONI MARIA TERESA. Concordo con quanto detto dal collega Giovanardi per quanto riguarda l'industria saccarifera, una delle più protette all'interno della Comunità europea. Inoltre, la direttiva in questione fa riferimento al modo di presentazione e non alla qualità dello zucchero.

Anche noi, quindi, siamo completamente contrari all'introduzione di questo « regalo » aggiuntivo all'industria saccarifera.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Esprimo parere contrario sul primo emen-

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1979

damento del relatore, e parere favorevole sul secondo.

SAVINO, *Relatore*. Ritiro il primo dei miei emendamenti, però vorrei osservare che non ero affatto intenzionato a fare regali all'industria saccarifera; ho presentato l'emendamento perché mi sembrava doveroso constatare la realtà dei fatti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al quarto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

La qualifica « bianco » è riservata:

a) allo zucchero liquido la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nell'allegato, lettera c);

b) allo zucchero liquido invertito e allo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1 per cento o la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nel predetto allegato, lettera c).

L'onorevole Savino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma alle parole: « è riservata », sostituire le parole: « è altresì consentita ».

Al primo comma, lettera b), alla lettera: « o », sostituire la lettera: « e ».

SAVINO, *Relatore*. Si tratta di emendamenti che non hanno bisogno di illustrazione.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Gli zuccheri indicati nell'articolo 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio.

Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari per i quali la relativa normativa consenta la colorazione.

Chiunque viola il disposto del presente articolo e degli articoli 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1.

Il relatore, onorevole Savino, ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma alle parole: « degli articoli 3 e 4 », sostituire: « dell'articolo 4 ».

SAVINO, *Relatore*. Il riferimento all'articolo 3 va soppresso dal momento la sanzione per l'infrazione alla norma di tale articolo è già prevista nel medesimo.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

I prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2 e 3, presentati in singoli imballaggi, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5.

Il relatore, onorevole Savino, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma alle parole: « singoli imballaggi », *sostituire:* « singole confezioni ».

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« Tuttavia, sino a 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentiti sia per il confezionamento sia per la vendita pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal comma precedente.

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un milione a tre milioni di lire ».

SAVINO, *Relatore.* Il primo emendamento da me presentato mira ad evitare ogni confusione tra il termine « imballaggi », che possono essere i contenitori esterni come scatoloni, fogli di plastica, sacchi di juta o cartone, eccetera, e il termine « confezioni », termine usato per indicare i contenitori a contatto con il prodotto. Quindi, si propone di sostituire « singoli imballaggi » con « singole confezioni ».

Per quanto concerne il passaggio dall'attuale sistema al nuovo, si ritiene necessario un periodo di tempo che consenta di smaltire le scorte di imballaggi a peso lordo, ancora esistenti, al fine di evitare un'antieconomica distruzione di merci. Per questo motivo ho presentato quei commi aggiuntivi, dopo il primo, testé letti dal Presidente.

Inoltre, dal momento che il disegno di legge governativo non prevede sanzioni specifiche per la violazione della disposizione in parola, che è necessario prevedere in misura idonea tenendo conto della gradualità delle sanzioni consigliata dalla Commissione Giustizia, ho formulato il comma aggiuntivo che punisce i contravventori con una sanzione amministrativa da un milione a tre milioni di lire.

GASCO. Con riferimento al primo emendamento presentato dal relatore, valuterei la necessità o meno di mettere la parola « singole ».

ANSELMINI TINA, *Ministro della sanità.* La parola « singole » è necessaria, se non la mettessimo cambieremmo davvero la sostanza dal momento che la direttiva comunitaria a questo proposito è estremamente precisa. Il Governo, quindi, concorda con questo emendamento del relatore.

Per quel che riguarda il secondo emendamento del relatore, aggiuntivo, dopo il primo, di due commi, il Governo concorda nella sostanza dello stesso; tuttavia ritiene necessario esprimere il medesimo concetto in una forma diversa. Il primo di tali due commi potrebbe così recitare: « È consentita entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo ».

Per quel che riguarda invece, il secondo dei due commi, il Governo concordando sempre con l'impostazione data alla materia dal relatore, propone soltanto una correzione rispetto alla cifra della

sanzione che dovrebbe perciò essere della misura da lire 100.000 a lire 500.000.

PRESIDENTE. Il Governo presenta quindi il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:

« È consentita entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 ».

SAVINO, Relatore. Concordo con la formulazione dei due commi aggiuntivi proposta dal Governo eccetto che su una parola: si parla, infatti, di « commercializzazione » ed io non vorrei che poi fossimo costretti, al momento dell'applicazione della norma, a prendere in mano il vocabolario per stabilire se il confezionamento è compreso o meno nella commercializzazione.

FORNI. Non bisognerà fare i furbi!

SAVINO, Relatore. È ovvio che ci si riferisce sempre a quel periodo transitorio durante il quale dovranno essere smaltite le scorte confezionate secondo i vecchi criteri. È per questo che non riesco a vedere il rapporto tra confezionamento e commercializzazione ai fini di tale smaltimento.

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. Al fine di evitare equivoci di questo genere nell'emendamento è specificato che i prodotti devono avere pesi lordi o netti diversi da quelli previsti nell'articolo rispetto al quale lo stesso emendamento è presentato.

GIOVANARDI. Dal momento che tutti siamo convinti che è necessario smaltire le scorte di zucchero, non possiamo non

tener conto del fatto che mentre per lo smaltimento di scatole ed astucci mediamente saranno sufficienti due o tre mesi, per i sacchi da 50 chili occorreranno almeno 14 mesi. Inoltre, dobbiamo anche tenere presente che lo zucchero prodotto oltre il contingente fissato per l'anno 1978 non potrà essere venduto prima del gennaio 1980, secondo quanto stabilito dal regolamento CEE.

Alla luce di questa considerazione, dobbiamo, quindi, prevedere un meccanismo che consenta lo smaltimento, a quella data, di questi sacchi che non saranno più, dal punto di vista del confezionamento, conformi alla legge. Sono d'accordo sulla indicazione di un termine di 90 giorni per quanto riguarda le confezioni fino a 5 chilogrammi, ma non per quelle da 50 chilogrammi, dato che esiste una precisa disposizione che vieta la loro commercializzazione fino al febbraio del 1980.

MARRAFFINI. Credo che il primo obiettivo cui si debba puntare sia quello di impedire alle ditte produttrici di zucchero di fare confezioni, dopo l'approvazione di questa legge, ancora a peso lordo e di metterle in commercio. Non vi è dubbio che la sanzione prevista, peraltro ridotta nell'emendamento del Governo, è troppo bassa per raggiungere questo scopo.

Occorre inoltre tener presente il problema, posto dall'onorevole Giovanardi, delle confezioni da 50 chilogrammi. Che avverrà di questo zucchero? Si faranno confezioni da 5 invece che da 50 chilogrammi, ma non possiamo andare oltre un determinato periodo di tempo.

CARLONI MARIA TERESA. Siamo favorevoli al periodo di 90 giorni per lo smaltimento delle scorte per le confezioni fino a 5 chilogrammi, anche se alcuni di noi avevano prospettato l'opportunità di una proroga del termine al 1° luglio, cioè fino alla definizione da parte del CIP del nuovo prezzo dello zucchero.

Esiste, su questo concordo con l'onorevole Giovanardi, il problema delle scorte da 50 chilogrammi, scorte che non si stanno facendo ora ma che già esistono e

che, in ottemperanza ad un preciso disposto, fino al febbraio 1980 non possono essere commercializzate.

Concordo con la dizione dell'emendamento governativo, che parla di « commercializzazione dei prodotti » in luogo di « confezionamento e vendita », in quanto l'obiettivo dell'articolo 6 è di smaltire le scorte e non di permettere il confezionamento ancora a peso lordo invece che a peso netto.

Mi rendo anche conto delle preoccupazioni dell'onorevole Marraffini circa l'esiguità della sanzione amministrativa, pari nell'emendamento a una somma da 100 a 500 mila lire, che non sarà certo efficace per impedire di continuare a fare confezioni a peso lordo. Facendo un semplice calcolo matematico si rileva che a molti converrà pagare la multa piuttosto che rispettare la legge.

SAVINO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento e accetto quello presentato dal Governo che prevede la commercializzazione dei prodotti e non il confezionamento e la vendita. Vorrei però che il Governo, da parte sua, recepisce le preoccupazioni emerse nel dibattito accettando la proposta di stabilire una sanzione amministrativa più elevata, cioè pari ad una somma da uno a tre milioni di lire, in luogo di quella da 100 a 500 mila lire.

Per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Giovanardi sullo smaltimento delle scorte da 50 chilogrammi, riconosco che il problema effettivamente esiste, ma non saprei in questo momento in che modo possa essere risolto. Forse il ministro potrà suggerirci qualcosa.

ANSELMI TINA. *Ministro della sanità*. Non è che al Governo sia sfuggito questo problema, ma dalle informazioni avute non è emersa l'esigenza di una disposizione specifica. Avendo accertata la possibilità di smaltimento delle scorte (perché nel recepire la normativa ci siamo fatti carico di considerare anche le conseguenze sul mercato) e avendo mantenuto tempi più rigidi, è sembrata anche possibile una di-

minuzione della sanzione amministrativa. Ma non ho alcuna difficoltà ad accettare quella ora proposta dal relatore che vede, del resto, la Commissione consenziente. Per quanto riguarda il problema degli imballaggi da 50 chilogrammi, ripeto che non ci è stata fatta presente alcuna difficoltà circa il problema dello smaltimento.

PRESIDENTE. Il relatore, dopo aver ritirato il proprio emendamento aggiuntivo di due commi dopo il primo, ha presentato il seguente subemendamento allo emendamento presentato dal Governo:

Sostituire le parole: « da lire 100.000 a lire 500.000 », con le altre: « del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni ».

GIOVANARDI. La sanzione mi sembra troppo alta!

SAVINO, *Relatore*. Se la sanzione deve costituire un deterrente deve essere di una certa consistenza.

GIOVANARDI. D'accordo; ribadisco, comunque, che sono favorevole alla fissazione di un termine di 90 giorni per quel che riguarda lo smaltimento delle scorte in confezioni fino a 5 chilogrammi.

Per quanto riguarda le confezioni da 50 chilogrammi il termine in questione non è valido; infatti le stesse non possono essere vendute prima del gennaio 1980.

SAVINO, *Relatore*. Se si tratta di quantitativi non commerciabili in questo momento il problema non esiste. Il quantitativo nei sacchi da 50 chilogrammi è vincolato fino al 1980, per cui, ripeto, il problema non esiste.

GIOVANARDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma, al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'emendamento presentato dal Governo ed al quale quest'ultimo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura all'articolo successivo.

ART. 7.

I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, recipienti o etichette, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione con la quale sono indicati all'articolo 1;

b) il peso netto;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;

d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

e) la qualifica « cristallizzato » per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

f) la sede ed il nome dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati e confezionati in Italia;

g) il paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'articolo 1, punti 9 e 10 possono essere usate facoltativamente le dizioni « monoidrato » ed « anidro ».

Nei prodotti di cui al secondo comma dell'articolo 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione « colorato con... »; la dizione « bianco » in tal caso è vietata.

L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sull'imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'articolo 1, punti 1, 2, 3, 9 e 10, l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

Le indicazioni di cui alle lettere a), d), ed e), del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500.000.

L'onorevole Savino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, seconda riga, eliminare le parole: « sugli imballaggi »;

Al primo comma, lettera a), alle parole: « con la quale sono indicati all'articolo 1 », sostituire le parole: « loro riservata »;

Al primo comma, lettera d), dopo le parole: « lo zucchero », inserire la parola: « liquido »;

Al primo comma, lettera f), sostituire le parole: « la sede ed il nome dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati e confezionati in Italia »; con le parole: « la sede dello stabilimento di confezionamento del prodotto »;

Al primo comma, lettera g), dopo la parola: « europea », aggiungere le parole: « commercianti come importati »;

Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del primo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 ».

SAVINO, *Relatore*. Al primo comma vanno depennate le parole « sugli imballaggi » in modo da evitare equivoci (come già indicato all'articolo 6), tenuto conto che gli imballaggi servono a raggruppare più contenitori i quali sono singolarmente messi in vendita e debbono riportare tutte le indicazioni previste a tutela del consumatore.

Le modifiche proposte alle lettere a) e d) sono puramente formali.

Alla lettera f) la formulazione del testo dell'articolo sembra tendere a richiedere precisazioni in merito allo stabilimento di fabbricazione solo per i prodotti fabbricati in Italia. La norma, se così intesa, determinerebbe una discriminazione a danno della produzione nazionale e creerebbe distorsione nell'attività produttiva perché implicante la separazione del prodotto nazionale da quello importato dai paesi comunitari.

Nel caso di confezionamento del prodotto da parte di un soggetto diverso dal produttore saccarifero si crea discriminazione in quanto, confezionando il prodotto importato dalla CEE, non si deve indicare lo stabilimento produttore essendo sufficiente l'indicazione del confezionatore come previsto al punto c). Se, per contro, si confeziona prodotto nazionale, deve essere indicato lo stabilimento di produzione.

Questo rende impossibile il confezionamento di zucchero proveniente da più stabilimenti nazionali, o da paesi comunitari, e stoccato, prima del confezionamento, in un unico silos.

Alla lettera g), conformemente alla direttiva, si prescrive l'indicazione del paese di origine del prodotto se fabbricato al di fuori della CEE. Il termine « fabbricati » potrebbe fare interpretare la norma nel senso che l'origine va specificata anche per prodotti importati e successivamente trasformati in Italia come, per esempio, avviene per lo zucchero greggio.

Per evitare tale equivoco, ho proposto una nuova formulazione della lettera g), di cui poc'anzi il presidente ha dato lettura.

Sempre allo scopo di evitare possibili equivoci fra le norme del presente articolo e quelle più generiche dell'articolo 8, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, ho proposto di aggiungere, prima dell'ultimo, il seguente comma: « Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del primo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 ».

ANSELMINI TINA, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario all'emendamento mirante alla soppressione, al primo comma, delle parole « sugli imballaggi », in quanto si tratta di una precisazione già contenuta nella direttiva CEE.

Il Governo è altresì contrario alle modifiche proposte alle lettere g) ed f) del primo comma e, pertanto, ne propone una diversa formulazione. In particolare, per

quel che riguarda la lettera f), il riferimento allo stabilimento di produzione rispecchia quanto previsto dalla normativa di carattere generale sugli alimenti; infatti, l'articolo 8 della citata legge n. 283 prevede l'indicazione della sede e dello stabilimento di produzione.

Il Governo, infine, presenta un emendamento formale al primo comma, terza riga, e si dichiara favorevole ai restanti emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, alla terza riga, sostituire le parole: recipienti o etichette, con le altre: sui recipienti o su etichette apposte.

Al primo comma, lettera f), sostituire le parole: fabbricati e confezionati, con le altre: fabbricati o confezionati.

Al primo comma, lettera g), aggiungere le parole: posti in commercio senza nessuna trasformazione o riconfezionamento.

MARRAFFINI. Dal momento che la produzione dello zucchero è contingentata e che vi sono zuccherifici che operano anche all'estero, dobbiamo evitare che tale contingente italiano venga completato tramite importazioni. Per questo motivo, sono del parere che non andrebbe affatto modificata la dizione originaria della lettera f) del primo comma dell'articolo 7.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Desidero far notare all'onorevole Marraffini che l'emendamento del Governo alla lettera f) non dà luogo all'inconveniente da lui prospettato, perché il contingentamento non viene affatto modificato a nostro danno se sulle confezioni viene apposta una etichetta.

GIOVANARDI. Anch'io credo che il problema prospettato dal collega Marraffini non si verificherà nel caso in cui venga approvato l'emendamento governativo, sul quale concordo.

SAVINO, *Relatore*. Per quel che riguarda questo emendamento, il relatore si rimette alla Commissione. Desidero soltanto ricordare ai colleghi che l'articolo 8 della legge n. 283 del '62 prevede una possibilità di opzione per l'indicazione dello stabilimento di produzione. Anche se, a questo proposito, la normativa di carattere generale non è molto chiara, tale possibilità di opzione esiste e noi, accettando la proposta di emendamento avanzata dal Governo, eliminiamo tale possibilità, dal momento che introduciamo un vincolo preciso.

Mi rimetto, inoltre, alla Commissione anche per quel che riguarda il mio primo emendamento mirante alla soppressione delle parole « sugli imballaggi », dato che non mi hanno convinto a questo proposito le spiegazioni fornite dal Governo.

Sono, poi, favorevole al primo emendamento del Governo alla terza riga del primo comma, così come lo sono, in via subordinata alla eventuale reiezione del mio, all'altro emendamento del Governo, di cui ho parlato poc'anzi, relativamente alla lettera f).

Ritiro, infine, l'emendamento al primo comma della lettera g), essendo favorevole al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, per il quale quest'ultimo si rimette alla Commissione e sul quale il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione il primo emendamento del Governo alla terza riga del primo comma, al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, lettera a), al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, lettera d), al quale il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, lettera f), per il quale egli si rimette alla Commissione e sul quale il Governo si è dichiarato contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma, lettera f), al quale il relatore si è dichiarato, in via subordinata, favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo al primo comma, lettera g) .

PALOPOLI. Siamo d'accordo sulla prima parte dell'emendamento, ma non sull'ultima (cioè « o riconfezionamento ») che, a nostro avviso, contrasta con l'indicazione originaria del testo. Si vuole evitare che vi sia il vincolo dell'indicazione del paese di origine per i prodotti che vengono trasformati, e questo è corretto. Ma se si tratta di mutamento di confezione, riteniamo che questa indicazione debba essere data. Questo è lo spirito della direttiva comunitaria che sarebbe altrimenti, elusa. Chiediamo pertanto la votazione dell'emendamento per divisione del testo.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Non riesco a capire le preoccupazioni dell'onorevole Palopoli, perché noi diamo proprio ulteriori garanzie.

PALOPOLI. Cercherò di essere più chiaro. Nella direttiva comunitaria si prescrive l'indicazione del paese d'origine del prodotto, ma si aggiunge espressamente che « questa menzione non può tuttavia essere resa obbligatoria per i prodotti fab-

bricati all'interno della Comunità ». Se cambia la confezione questo non significa che si possa derogare dalla direttiva non indicando il paese d'origine del prodotto. Questo è il senso della direttiva. Un emendamento che vada in una direzione diversa da questa si pone in contrasto con la indicazione comunitaria. Poiché la direttiva ci sembra convincente, non vediamo perché modificarla.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo, favorevole il relatore, di cui l'onorevole Palopoli ha chiesto la votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte: « posti in commercio senza nessuna trasformazione ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte: « o riconfezionamento ».

(È approvata).

Passiamo all'ultimo emendamento del relatore, aggiuntivo di un comma dopo l'ottavo.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Ritengo superfluo questo emendamento, per cui prego il relatore di ritirarlo.

SAVINO, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'articolo 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuc-

cheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Il relatore, onorevole Savino, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Tale norma si applica fino all'entrata in vigore delle nuove norme connesse alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative.

SAVINO, *Relatore*. Lo ritiro, in armonia con quanto la nostra Commissione ha deliberato la settimana scorsa nella discussione sul provvedimento concernente il miele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 706.

Il relatore, onorevole Savino, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale.

Si applicano, sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

SAVINO, *Relatore*. Lo ritiro per la stessa considerazione espressa sul precedente emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

L'onorevole Armella ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

ARMELLA. Il mio articolo aggiuntivo mi sembra di tutta evidenza. Come è stato rilevato al Senato (e a tale proposito parlamentari di diverse parti politiche hanno presentato una proposta di legge) esistono antiche, anacronistiche e desuete norme che proibiscono la vendita di confetti e preparati zuccherini dolcificati con prodotti, come il glucosio, che vengono considerati sostanze di sofisticazione dello zucchero. Con il mio emendamento si vuole porre fine a questa confusione.

Poiché questa normativa è indirizzata alla tutela dell'alimentazione, si vuole fare chiarezza anche per evitare ritardi dannosi nell'approvazione del provvedimento. Tale è lo scopo che si propone l'articolo aggiuntivo da me presentato.

GASCO. Sono dell'avviso che questa sia la sede giusta per l'approvazione dello emendamento presentato. Preannuncio, pertanto, il mio voto favorevole.

SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo proposto dal deputato Armella.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

L'onorevole Armella ha presentato il seguente emendamento:

Far precedere il primo comma dal seguente:

Sono abrogate le leggi che dispongono divieti e limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

SAVINO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento.

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo e all'allegato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

ALLEGATO

Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato, definiti all'articolo 1, punti 2 e 3.

Un punto corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Branschweig, di cui al capitolo A paragrafo 2 dell'allegato del regolamento CEE n. 1265/69 della Commissione del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri allo 0.0018 per cento determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A paragrafo 1 dell'allegato del suddetto regolamento;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA, di cui al capitolo A, paragrafo 3 dell'allegato del suddetto regolamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante la armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana » (2408):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli Susanna, Armella, Arnone, Brusca, Buro Maria Luigia, Carloni Maria Teresa, Chiovini Cecilia, Colomba Giulio, Del Duca, Gasco, Giovanardi, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Milano De Paoli Vanda, Morini, Orsini Bruno, Palopoli, Presutti, Rosini, Savino, Seppia, Tessari Giangiacomo, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO